



## CIRCOLARE INFORMATIVA GENNAIO 2008

Spettabili Clienti

Loro Sedi

### IMPORTANTE

Gentili Clienti Vi informiamo che sul nostro sito [www.studioimpresanet.it](http://www.studioimpresanet.it) è presente una Circolare specifica con le principali novità della Finanziaria 2008 che riguardano sia i privati che le imprese.

Per visualizzare e scaricare la Circolare Finanziaria 2008 ci si deve registrare. Chi non lo avesse già fatto in passato vada sulla home page in basso a sinistra, clicchi in Area Riservata su “Richiesta” e compili dati. Riceverà una mail di conferma dopo la quale si potrà accedere ai contenuti riservati del sito.

Per chi lo richiede è possibile avere la circolare anche via mail inviandone richiesta a [info@studioimpresanet.it](mailto:info@studioimpresanet.it)

Vi informiamo inoltre che nel mese di febbraio intendiamo organizzare un incontro con i clienti di approfondimento delle principali novità della Finanziaria 2008. A breve sarete informati sulla data.

**Segue Circolare informativa di Gennaio 2008**



### PRIVACY: IL MARKETING SENZA CONSENSO È ILLECITO

#### **Nuovo intervento del Garante per la privacy sulle comunicazioni a fini commerciali**

Il caso sottoposto all'esame riguardava un privato che ha ricevuto comunicazioni commerciali telefoniche con operatore automatico. Il Garante per la *privacy* ha ribadito il principio della necessità del previo consenso scritto dell'interessato, da richiedere da parte del mittente, prima dell'invio di corrispondenza cartacea, elettronica o dell'effettuazione di telefonate a fini commerciali. Il destinatario della comunicazione indesiderata potrà agire per il risarcimento del danno subito: sono risarcibili sia i danni patrimoniali sia i danni non patrimoniali. Il Garante per la *privacy* ha chiarito, inoltre, che non ha alcuna valenza il fatto che i numeri dei soggetti economici siano reperibili sugli elenchi telefonici categorici: qualsiasi tipo di invio di materiale pubblicitario (via fax, posta elettronica, sms, mms, chiamate vocali mediante operatore automatico) non è possibile senza l'ottenimento del previo consenso scritto da parte del destinatario.

**(Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter, 04/01/2008)**

### CONAI: PRONTE LA GUIDA E LA MODULISTICA PER L'ANNO 2008

#### **Pubblicata la guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi**

Pubblicata sul sito web del Conai ([www.conai.org](http://www.conai.org)) la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. Il consorzio Conai, che accomuna i consorzi di settore (plastica, vetro, ecc.), ha messo a disposizione il nuovo vademecum per provvedere alle periodiche dichiarazioni e al versamento delle somme dovute. L'attività di produzione di imballaggi vuoti e l'attività di importazione di imballaggi pieni e vuoti obbliga alla dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Conai, per tutti gli imballaggi immessi sul territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del contributo dovuto per ciascun materiale. Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Per le dichiarazioni da effettuare fino al 20 gennaio 2008 saranno utilizzati ancora i moduli 2007; successivamente saranno pubblicati i moduli aggiornati, da utilizzare a partire dalla prima dichiarazione di competenza dell'anno 2008.

**(Conai, Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2008, sito web)**

## TARIFFE ACI 2008

### **Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli**

L'Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle nazionali elaborate dall'AcI dei costi chilometrici da applicare per la quantificazione del reddito in natura derivante dall'utilizzo promiscuo (aziendale e privato) di autovetture aziendali da parte di dipendenti e titolari di redditi assimilati. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2008.

**(Agenzia delle Entrate, Comunicato, G.U. n. 296 del 21/12/2007 S.O. n. 280)**

## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI NOVEMBRE 2007

### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 2007, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 131,3. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,3%.

**(Istat, Comunicato del 13/12/2007, G.U. n.299 del 27/12/2007)**

## RICHIESTA DEL RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2007

A partire dal **1° febbraio** e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva sarà possibile presentare la richiesta di rimborso del credito Iva, quale emergerà dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2007.

### Chi è interessato al rimborso IVA

Si ricorda che il credito Iva 2007 può essere utilizzato a partire dal 1 gennaio 2008 in compensazione orizzontale con altri versamenti tributario o contributivi (ad esempio per i versamenti delle imposte sui redditi, delle ritenute di agenti e professionisti, dei contributi dei dipendenti, dell'Ici, del diritto camerale e della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali).

La procedura di rimborso è pertanto consigliata esclusivamente a coloro che si trovino **cronicamente a credito Iva** e tale **credito è superiore ai versamenti** che presumibilmente dovranno effettuare nel corso del 2008.

### Società di comodo

Sono precluse dalla possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva le società di comodo. Si ricorda altresì che, a seguito del D.L. n.223/06, tali soggetti hanno anche preclusa la possibilità di utilizzare tale credito in compensazione.

### Importo minimo

E' importante precisare, prima di tutto, che il rimborso compete solo se il credito è di importo **superiore** ad euro 2.582,28. Tale limite **non** vale:

- Ø nei casi di cessazione attività, nel qual caso il rimborso compete qualunque sia la somma che risulta a credito;
- Ø nel caso di rimborso della minor eccedenza detraibile nel triennio.

### Interessi

Si tenga presente che nei casi di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme erogate si ha diritto al riconoscimento di un **interesse** annuo. Gli interessi maturano a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale per i rimborsi annuali liquidati dall'Ufficio, mentre nel caso di rimborsi chiesti al concessionario la decorrenza è dal sessantesimo giorno successivo a quello della presentazione dell'istanza o della dichiarazione.

I casi in cui è possibile richiedere il **rimborso annuale** dell'Iva.

<p><b>Cessazione dell'attività</b> <i>nel corso del 2007</i></p>	<p>All'erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.</p>
<p><b>L'aliquota media</b> <i>sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%)</i></p>	<p>E' il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale. Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale di argento puro, le cessioni di rottami di cui all'art.74, commi 7 e 8 nonché le cessioni effettuate nei confronti dei soggetti terremotati. Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell'imposta, esclusi gli acquisti, le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili.</p>
<p><b>Operazioni non imponibili</b></p>	<p>Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agli artt.8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) del DPR n.633/72;</li> <li>- di cui agli artt.40, co.9 e 58 del D.L. n.331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2006.</li> </ul> <p>Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori dell'Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall'art.74-ter (vedasi la R.M. n.VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994) nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n.41/95.</p>
<p><b>Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche</b></p>	<p>Il rimborso compete anche per l'acquisizione dei beni ammortizzabili in esecuzione di contratti di appalto e locazione finanziaria. Il rimborso non spetta con riferimento all'imposta pagata in relazione ad un preliminare di acquisto ed alla realizzazione di spese incrementative su beni di terzi (R.M. n.179/E/05).</p>
<p><b>Operazioni non territoriali (art.7, DPR n.633/72)</b></p>	<p>Possono richiedere il rimborso i contribuenti che hanno effettuato nel 2007 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art.7 del DPR n.633/72 (calcolate secondo il momento di effettuazione dell'operazione ex art.6). Si tratta delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>
<p><b>Condizioni previste dall'art.17, co.2</b></p>	<p>Questo caso riguarda gli operatori non residenti che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art.35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art.17, co.2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'Iva.</p>

<p><b>Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli</b></p>	<p>Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, ai sensi dell'art.8, co.1, dell'art.38-<i>quater</i> e dell'art.72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.</p> <p>Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 2007 ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile, così come quello detraibile, deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>
<p><b>Minor eccedenza detraibile nel triennio</b></p>	<p>Il rimborso dell'Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2005-2006-2007) risultino eccedenze d'imposta a credito anche se inferiori ad euro 2.582,28. In tal caso, il rimborso spetta, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).</p>

### **Le garanzie**

Per ottenere il rimborso il contribuente deve prestare apposita garanzia (fidejussioni e polizze fideiussorie). Tali garanzie hanno effetto dalla data di erogazione del rimborso per una durata pari a 3 anni dallo stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio.

Per i seguenti soggetti, **non** è necessario presentare la **garanzia**:

<p>Ü coloro che hanno presentato richiesta di rimborso per un importo non superiore ad euro 5.164,57 (anche se il credito Iva vantato è di importo superiore)</p>
<p>Ü coloro che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta, compresi i versamenti eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati.</p>
<p>Ü i curatori e i commissari liquidatori, in relazione ai rimborsi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 258.228,40</p>
<p>Ü le imprese cosiddette "virtuose" (si veda oltre)</p>

### **I contribuenti virtuosi**

Si definiscono "virtuosi" (e non necessitano garanzie per il rimborso dell'Iva) i contribuenti che:

- sono strutturalmente a credito (per aliquota media, esercizio di attività non imponibili o non territoriali);
- sono in attività da almeno 5 anni;
- non abbiano ricevuto avvisi di accertamento Iva "significativi".

Tali soggetti devono presentare autocertificazione al Concessionario della riscossione dove si attesta che:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% dall'ultimo bilancio approvato;
- non sono stati venduti beni immobili per oltre il 40% rispetto a quelli riportati nell'attivo dell'ultimo bilancio approvato, escluso per le società immobiliari;

- l'attività non è cessata o non si è ridotta a seguito di cessioni di rami di aziende;
- non sono state cedute azioni per oltre il 50% del capitale, escluse le società quotate;
- sono stati eseguiti tutti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

## MODIFICA DEL TASSO LEGALE: DAL 01.01.2008 INTERESSI AL 3%

A decorrere dal giorno 01.01.2008 la misura del tasso legale di interesse sale dal 2,5 al 3%, per effetto del decreto ministeriale 12 dicembre 2007, pubblicato nella GU del 15.12.2007.

L'evoluzione degli interessi legali nel tempo		
Termine iniziale	Termine finale	Misura percentuale
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008		3%

L'intervento, che rientra nelle indicazioni dell'art.1284 c.c., comporta una serie di riflessi di natura civilistica e tributaria di cui sarà bene tenere conto.

Innanzitutto, è bene rammentare che la nuova misura del tasso di interesse interesserà tutti i crediti certi, liquidi ed esigibili per cui le parti non abbiano disposto diversamente o in relazioni ai quali non si applichi il disposto del D.Lgs. n.231/02 in tema di interessi automatici di mora.

Dal punto di vista tributario e previdenziale, invece, la suddetta variazione comporterà, tra gli altri:

- Ø una variazione nel calcolo degli interessi dovuti in sede di **ravvedimento operoso**, in relazione ai quali – per i periodi a cavallo del 2007 e 2008 – sarà necessario effettuare un conteggio separato in relazione ai giorni di ritardo del vecchio e nuovo anno;
- Ø una variazione dei calcoli da utilizzare per la quantificazione fiscale dell'**usufrutto e delle rendite**, in relazione ai quali si è ancora in attesa di un apposito decreto ministeriale che dovrebbe sancire gli effettivi coefficienti da utilizzare;
- Ø una differente misura di applicazione della **presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo**, di cui all'art.45, co.2 del Tuir;
- Ø una variazione degli interessi connessi alle procedure di **riscossione di debiti per tributi fiscali e locali**, ove non diversamente stabilito dalle singole leggi di imposta;
- Ø la variazione della misura dell'interesse dovuto sui crediti contributivi dell'Inps, nonché sulla misura ridotta delle sanzioni applicabili nelle ipotesi previste dalla legge (circolare Inps n.140/07).

## COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

Si ricorda alla gentile clientela dello Studio l'obbligo di invio telematico delle lettere d'intento ricevute; sulla questione non si segnalano recenti novità, ma l'inizio del nuovo anno è periodo nel quale gli operatori economici concentrano gli invii delle lettere d'intento.

### ATTENZIONE

Viste le pesanti sanzioni applicabili (si veda oltre), si esorta ad inviare con la **massima tempestività** allo Studio copia delle dichiarazioni d'intento ricevute, in modo tale che lo Studio possa trasmetterle all'Agenzia delle Entrate entro le scadenze stabilite.

### Soggetti obbligati

L'obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d'imposta che ricevono da soggetti che si qualificano "esportatori abituali" le cosiddette lettere di intento con le quali l'esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l'applicazione dell'Iva.

### Termine e modalità per l'invio

I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, **entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento**.

Si deve inoltre ricordare che il modello di comunicazione dati deve essere presentato **esclusivamente per via telematica**, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni (stampa in forma libera da parte dell'intermediario dell'impegno a trasmettere la dichiarazione, rilascio copia della comunicazione con relativa ricevuta di invio telematico pervenuta dall'Agenzia delle Entrate).

Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è quello della corretta individuazione delle lettere di intento da ricomprendere in ciascuna comunicazione. La norma istitutiva parla di "dichiarazione ricevuta" e, pertanto, ai fini dell'invio entro il giorno 16 del mese successivo, occorre fare riferimento alle lettere di intento ricevute nel mese precedente. A tal fine si consiglia di conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento (che, quasi sempre, sarà diversa da quella indicata nella lettera d'intento medesima).

### Sanzioni

L'aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle **pesanti conseguenze** che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. E' importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l'esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell'Iva.

Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta **in ogni caso** l'applicazione di sanzioni che, tuttavia, sono più o meno gravi a seconda che sia stata o meno eseguita la fornitura senza applicazione dell'Iva. In caso di esecuzione della fornitura, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal

fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore.

Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Senza effettuazione di forniture in sospensione	u	<b>Sanzione da 258 a 2.065 euro</b>
Con effettuazione di forniture in sospensione "regolari"	u	<b>Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata</b>
Con effettuazione di forniture in sospensione "irregolari"	u	<b>Sanzione dal 100 al 200% dell'Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da parte dell'esportatore abituale</b>



## ELENCHI CLIENTI E FORNITORI: CODICE FISCALE OBBLIGATORIO DAL 1° GENNAIO 2008

**Dal periodo d'imposta 2008 e, quindi, con riferimento ai documenti emessi a partire dal 1° gennaio 2008, l'obbligo di trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori interesserà anche i dati relativi ai clienti non titolari di partita Iva e per tutti (sia clienti che fornitori) dovrà essere indicato il codice fiscale.**

Dal periodo d'imposta 2008, infatti, vengono meno tutte le agevolazioni di carattere temporaneo che hanno interessato le compilazioni degli elenchi relativi ai periodi d'imposta 2006 (adempimento già scaduto lo scorso 15.11.2007) e 2007 (adempimento in scadenza per il prossimo 29 aprile 2008), tra cui la possibilità di tenere conto:

- Ü nell'elenco clienti dei soli dati relativi ai titolari di partita Iva;
- Ü sia nell'elenco clienti che in quello fornitori della sola partita Iva del soggetto (e non anche del codice fiscale).

L'obbligo di indicazione del codice fiscale per tutti i soggetti, quindi, soprattutto per i clienti "privati". richiederà una particolare attenzione nella compilazione dei documenti fiscali emessi già a partire dal 1° gennaio 2008, soprattutto per coloro che svolgono attività nei confronti di "privati" che richiedono l'emissione della fattura. Il tempestivo reperimento del dato relativo al codice fiscale – soprattutto nelle fatture compilate a mano – se non avviene all'atto dell'emissione del documento rischia di rendere estremamente difficile la compilazione dei futuri elenchi clienti e fornitori relativi al 2008, ancorché la scadenza di tale adempimento sia fissata al 29 aprile 2009. Si allega un facsimile da far compilare ai propri clienti persone fisiche, al fine di reperire i dati necessari per la corretta determinazione del codice fiscale.

### Fac-simile di richiesta del codice fiscale

NOME:	_____
LUOGO DI NASCITA:	_____
DATA DI NASCITA:	_____
<b>CODICE FISCALE:</b>	_____
TELEFONO:	_____
E_MAIL:	_____

*Questi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196/03 relativamente alla tutela dei dati personali (Privacy).*

## RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge Finanziaria per il 2008 consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2008, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni qualificate o no. Si tratta, quindi, di una riedizione di precedenti provvedimenti, per cui le indicazioni diramate in passato sono da considerare valide anche in relazione a quest'ultima riapertura.

La rivalutazione consegue effetti solo se si redige un'apposita perizia di stima, da asseverare entro il 30 giugno 2008 e, entro tale data, si versa l'imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

Quindi, le date che ritmano il nuovo provvedimento, sono le seguenti:

<b>Possesso</b>	<b>Redazione perizia</b>		
<b>01.01.2008</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>	<b>30.06.2010</b>
	<b>Versamento imposta (1° rata)</b>	<b>Versamento 2° rata</b>	<b>Versamento 3° rata</b>

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo (tra l'altro uguale al nuovo valore del saggio legale di interesse).

Poiché la norma agisce sulla data cui riferire il possesso dei beni, si determina il sorgere di un nuovo provvedimento di rivalutazione con la conseguenza che, se un soggetto avesse già rivalutato un bene e ne fosse ancora in possesso al 1° gennaio 2008, volendolo nuovamente rivalutare, dovrà predisporre una nuova perizia e determinare e versare una nuova imposta sostitutiva, chiedendo a rimborso quanto già versato e sospendendo il pagamento delle rate ancora dovute.

L'imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2008, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l'aliquota è del:

- Ü 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- Ü 4% per le partecipazioni qualificate;
- Ü 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2008, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto. Diversamente, in caso di cessione di partecipazioni, la perizia può essere redatta anche successivamente alla vendita. Quindi, una partecipazione ceduta, si pone, il 3 aprile 2008, può essere rivalutata con una perizia redatta successivamente. Questa possibilità, tuttavia, vale solo nel caso in cui la partecipazione non sia immessa in un regime di risparmio amministrato o gestito.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2008 e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

La scelta tra l'accedere alla rivalutazione ovvero la tassazione delle plusvalenze secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili e, in sintesi:

1. pensando alle sole aree edificabili, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo dell'area al 1° gennaio 2008 da un lato, e l'esborso dovuto alla tassazione della plusvalenza separatamente dagli altri redditi, piuttosto che la scelta per la tassazione ordinaria, dall'altro;
2. quanto alle partecipazioni non qualificate, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 da un lato, e il prelievo del 12,5% sulla plusvalenza realizzata dall'altro (si ricorda che, in questa ipotesi, conviene accedere alla rivalutazione se l'importo della plusvalenza supera il 16,6% del corrispettivo presunto per la cessione della partecipazione);
3. quanto alle partecipazioni qualificate, il costo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 da un lato, e il prelievo che deriverebbe dall'assoggettare a imposizione progressiva il 54,6% della plusvalenza realizzata (questa percentuale è quella che ci si attende sia definita da un Decreto Ministeriale di prossima emanazione per rimodulare la quota imponibile delle plusvalenze da partecipazioni qualificate, alla luce della riduzione dell'aliquota Ires dal 33% al 27,5%).

È sempre opportuno ricordare che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell'ambito di categorie reddituali di altro tipo, segnatamente di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 17 GENNAIO AL 15 FEBBRAIO 2008

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 17 gennaio al 15 febbraio 2008, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

### Giovedì 17 gennaio

- § **Eredi delle persone decedute dopo il 16/02/07 che presentano Unico 2007 per conto del *de cuius***
- § Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dell'Irpef e dell'Irap a saldo per l'anno 2006 con maggiorazione dello 0,40%.
- § Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dei contributi Inps a saldo per il 2006 calcolati sul reddito eccedente il minimale di artigiani, commercianti e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps con maggiorazione dello 0,40%.
- § Versamento da parte degli eredi dei contribuenti deceduti dopo il 16 febbraio 2007 dell'Iva relativa al 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16 marzo 2007 – 18 giugno 2007 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

### Lunedì 21 gennaio

#### § **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **21 gennaio 2008** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di dicembre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e del IV° trimestre 2007 per coloro che presentano la dichiarazione con periodicità trimestrale. Sempre entro Lunedì 21 si dovrà trasmettere anche la dichiarazione riferita all'anno 2007 da parte dei contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza annuale.

#### § **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di dicembre**

Il **21 gennaio 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

#### § **Presentazione denunce ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Scade sempre il **21 gennaio 2008** il termine ultimo per procedere alla presentazione al Comune della denuncia per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in seguito ad occupazione di locali ed aree tassabili, ovvero variazione delle superfici già dichiarate, avvenuta nel corso dell'anno 2007. La denuncia deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dai singoli comuni.

### Lunedì 28 gennaio

#### § **Ravvedimento acconto IVA 2007**

Scade il **28 gennaio** il termine ultimo per effettuare il ravvedimento dell'acconto IVA 2007 non versato o versato in misura insufficiente, con sanzione ridotta al 3,75%, da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Sul punto si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2008 è aumentata la misura dell'interesse legale che è passato dal 2,5% al 3%.

### **Martedì 29 gennaio**

#### § **Ravvedimento tardiva presentazione modello 770 ordinario**

Scade il **29 gennaio** il termine ultimo per regolarizzare entro 90 giorni l'omessa presentazione del modello 770 ordinario da parte dei contribuenti che non vi hanno provveduto entro lo scorso 31 ottobre 2007 affinché il medesimo non sia considerato omesso.

### **Mercoledì 30 gennaio**

#### § **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.01.2008. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

### **Giovedì 31 gennaio**

#### § **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al IV trimestre 2007 ovvero all'anno 2007**

Il **31 gennaio 2008** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel IV trimestre 2007, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere con tale periodicità. Sempre **giovedì 31 gennaio** scade anche il termine di presentazione degli elenchi per gli acquisti e per le cessioni intracomunitarie effettuate dagli operatori con obbligo di presentazione con periodicità annuale. Si ricorda che la scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

#### § **Presentazione del modello EMens**

Entro il **31 gennaio** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.

#### § **Presentazione dichiarazioni CONAI**

Scade il **31 gennaio 2008** anche il termine per la presentazione del modello 6.15, per la richiesta dall'esenzione del contributo per imballaggi cauzionati, e del modello 6.16 per le quantità acquistate in esenzione nell'anno precedente, per circuito cauzionale, non restituite dalla controparte.

#### § **Trasmissione telematica del modello UNICO 2007 delle persone decedute dopo il mese di febbraio 2007**

Scade il **31 gennaio 2008** il termine ultimo per la trasmissione in via telematica, da parte degli intermediari abilitati, del modello Unico 2007 per i contribuenti deceduti dopo il mese di febbraio 2007.

- § Versamento del canone annuale di abbonamento RAI.
- § Termine ultimo per il versamento del contributo annuo obbligatorio 2008 da parte dei revisori contabili.
- § Termine ultimo per procedere alla denuncia, ai sensi degli articoli 30 e 34 del TUIR, agli uffici del territorio delle variazioni inerenti ai redditi dominicali e agrari avutesi nel corso dell'anno solare precedente.
- § Versamento quale prima o unica rata della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) da parte dei contribuenti obbligati.
- § Versamento quale prima o unica rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati.
- § Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei soggetti proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw e con bollo scadente a dicembre 2007 nonché da parte dei proprietari di ciclomotori.

#### **Mercoledì 13 febbraio**

##### § **Ravvedimento tardiva presentazione elenchi clienti/fornitori**

Scade il **13 febbraio** il termine ultimo per regolarizzare entro 90 giorni l'omessa presentazione dell'elenco clienti e fornitori, con sanzione ridotta a 1/8, da parte dei contribuenti che avrebbero dovuto eseguire tale adempimento entro lo scorso 15 novembre 2007.

#### **Venerdì 15 febbraio**

##### § **Regolarizzazione omessi/insufficienti versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 gennaio con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità. Sul punto si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2008 è aumentata la misura dell'interesse legale che è passato dal 2,5% al 3%.

- § Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- § Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- § Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- § Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo STUDIO IMPRESA rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Verona, gennaio 2008